

## **Relazione di presentazione del progetto finalizzato alla istituzione della figura del “garante per la persona del disabile”.**

Preg.mo Sig Sindaco

Preg.mo Assessore alle politiche Sociali

Preg.mo presidente del Consiglio Comunale

Preg.mi colleghi

la ratifica della Repubblica Italiana della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità dell'ONU (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, emanata a New York il 13 dicembre 2006, ha di fatto aperto una nuova prospettiva di riferimento giuridico, culturale e politico nel panorama della tutela dei diritti umani.

**Infatti, dal momento della ratifica della Convenzione Onu, le Persone con Disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione e implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.**

La questione umana e sociale della disabilità diviene così parte integrante della società e la Repubblica Italiana deve garantire il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro «piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (Preambolo, lettera e, CRPD).

Si passa dall'individuazione della menomazione come condizione per avere assistenza e cura, alla prospettiva di garanzia e di determinazione dei diritti umani per le Persone Disabili.

I Principi Generali (art. 3) della Convenzione, sottolineano valori che non sono mai stati applicati prima alle persone con disabilità:

- a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- b) la non discriminazione;
- c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;

e) la parità di opportunità;

f) l'accessibilità;

g) la parità tra uomini e donne;

h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Sappiamo bene che le leggi a tutela delle Persone Disabili vengono spesso inapplicate o rese inapplicabili spesso perché non opportunamente finanziate. Da tutti i livelli istituzionali (stato, regioni, comuni) questo fenomeno è colmo di esempi. Solo per fare qualche cenno di mancato finanziamento o attuazione dei dettati legislativi nei vari livelli istituzionali:

per lo Stato:

la legge 162/1998 sulla vita indipendente, la legge 13/1989 sulla rimozione delle barriere architettoniche, non vengono finanziate da decenni;

per le regioni:

nelle disposizioni legislative e regolamentari che organizzano la sanità o dei servizi sociali molte regioni non forniscono determinati farmaci e prestazioni fisio-riabilitative e spesso non organizzano nessun servizio di assistenza domiciliare;

per i comuni:

nel lontano 1986 l'Italia si impegnava a introdurre i PEBA, i Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche: la legge 41/86 (art. 32) prevedeva che entro un anno avrebbero dovuto essere adottati dai Comuni e dalle Province, pena un "commissariamento" da parte delle Regioni. Anche la successiva legge 104/92 (art. 24 comma 9) era entrata nel merito, ribadendone le indicazioni.

Per evitare quello che abbiamo sopra descritto, l'Autorità Garante per le Persone con Disabilità proposta da questo regolamento ha come principale scopo l'applicazione delle leggi che tutelano i diritti umani delle Persone Disabili, evitando in modo efficace la vergognosa consuetudine tutta italiana delle disapplicazioni delle leggi.

**Troppo spesso ci troviamo con vuoti normativi o disapplicazioni legislative che ledono in modo basilare i diritti umani e la dignità delle Persone Disabili senza che nessuna autorità intervenga, lasciando nell'abbandono totale chi non può difendersi perché è privo dei necessari mezzi di sussistenza.** Ma anche chi vive in situazioni economiche dignitose non può certo continuamente appellarsi ai Tribunali per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, che spesso sono diritti comuni a chi

vive la sua stessa condizione. Bisogna riportare nell'ambito della piena civiltà l'intervento delle Istituzioni verso le Persone Disabili, soprattutto di fronte ad un impegno così solenne come la ratifica di una Convenzione ONU come quella sui diritti delle Persone con Disabilità.

## **PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE segue allegato**

### **COMUNE DI QUALINO**

#### **Provincia di Napoli**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE**

### **ART. 1**

1.1 Presso il Comune di Qualiano è istituito il "Garante per i diritti della Persona Disabile".

1.2 Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

### **ART.2**

2.1 Ai fini del presente Capo sono definite "persone con disabilità" tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui "condizione di handicap" sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

### **ART.3**

3.1 Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell'amministrazione comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società, cui il Comune di Qualiano, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.

3.2 Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al

fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività e dalla correttezza dell'attività amministrativa;

3.3 Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

3.4 Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;
- b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);
- c) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;
- d) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
- e) può costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;
- f) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.
- g) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nella Regione;
- h) propone all'amministrazione regionale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;

- i) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.
- l) può sollecitare uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da provvedimenti sollecitando tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati. In collaborazione con il dirigente apicale e i responsabili dei settori può proporre soluzioni e metodi di raccordo.
- m) può sollecitare soggetti privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse.
- n) quando la segnalazione riguarda il comportamento di un'impresa che ha sede nel territorio comunale il Garante può suggerire la cessazione del comportamento pregiudizievole e le modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo.
- o) qualora l'impresa continui nel comportamento ritenuto palesemente lesivo, il Garante può segnalare al settore dell'amministrazione comunale competente il nominativo dell'impresa.

## **ART.4**

4.1. Nell'esercizio delle funzioni il Garante può:

- a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale;
- b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, segnalando al Sindaco e all'Assessore delegato ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni delle predette norme;
- c) segnalare al Sindaco, all'Assessore delegato o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- f) richiedere agli enti legittimati ad agire anche per interessi collettivi di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere apposito provvedimento di rimozione delle barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata

inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67;

g) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

h) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato;

i) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento;

l) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati.

m) in esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura.

n) gli uffici del Comune di Qualiano interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il dirigente della struttura e dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.

o) nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco e all'Assessore delegato.

4.2 Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio.

## **ART.5**

5.1 La Figura del Garante della Persona Disabile è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall'art. 74 bis dello Statuto del Comune di Qualiano all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico.

5.2 Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali.

5.3 È eleggibile al ruolo di Garante della Persona Disabile chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;

b) dia ampia garanzia di indipendenza,

c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; non sia dipendente comunale, né altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né siano amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

5.4 Il Garante della Persona Disabile non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli enti locali.

5.5 Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

## **ART. 6**

6.1 Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.

6.2 Al garante non spetta alcun rimborso spese;

6.3 L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

## **ART. 7**

7.1 Le funzioni di segreteria e l'organizzazione dell'ufficio sono assicurate al Garante dagli uffici del Comune da individuarsi.

## **ART. 8**

8.1 Annualmente il Garante della Persona Disabile presenta una relazione sull'attività svolta alla competente Commissione Consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale.

8.2 Il Sindaco relaziona annualmente per iscritto al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento del Garante della persona disabile, all'efficacia dell'azione da esso

svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.

## **ART.9**

9.1 Il Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.